



Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE , AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998

ANNO 2025

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della delibera di Giunta della Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Santa Maria a Monte n. 144 del 04/11/2025 e della determinazione del Responsabile del Settore 1 558 del 11.11.2025 il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione , con riferimento all'anno 2025.

REQUISITI PER L'ACCESSO E AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al bando devono essere posseduti i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda.

Il contributo decorre dalla data del 01/01/2025 e comunque alla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di stipula del contratto di locazione, se questa è successiva al 01/01/2025, e cessa il 31/12/2025. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando, fino ad esaurimento risorse disponibili;

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti, alla data di

pubblicazione del Bando:

- 1) Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo, ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte ;
- 2) essere conduttore, o componente del nucleo familiare del conduttore, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 1) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. n.2/2019 e di Edilizia Residenziale agevolata) con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o in regime fiscale della cedolare secca; Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.
- 3) Attestazione ISEE in corso di validità ed aggiornata alla data di pubblicazione del bando (regolarmente formulata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii.) con valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 32.456,72 e Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 16.500,00, salvo quanto riportato nel successivo punto 3.1;

(1 "Categorie Catastali": A/1: Abitazione di tipo signorile; A/8: Abitazione in ville; A/9: Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici 1)

ALLEGATO A

Le attestazioni ISEE devono riportare, senza alcuna omissione o difformità, i dati reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii. e devono contenere tutti i membri del nucleo familiare previsti dalla normativa citata con riferimento alla situazione esistente alla data di pubblicazione del presente bando.

3.1 Per i soggetti che dichiarano valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo per il quale richiedono il contributo, l'ammissione della domanda è subordinata:

- alla presentazione di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il nucleo del richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o della ASL;
- alla presentazione di autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento per l'anno 2025, sottoscritta da colui che viene indicato come fonte di sostentamento con allegato relativo documento di identità ed ultima dichiarazione reddituale;
- alla verifica da parte dell'ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

4) Certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE non superiore all'importo di € 16.033,42 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025) con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra € 16.033,43 ed Euro 32.456,72 (limite di accesso al presente contributo) con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore ad Euro 16.500 , 00 (limite per l'accesso all'E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Tale suddivisione sarà effettuata, ai fini del calcolo del contributo, anche nel caso di persone abitanti nell'alloggio senza avere la residenza, la cui presenza il Comune abbia, in qualunque modo, accertato.

Il valore del canone è quello dell'anno 2025, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di San Miniato (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 L.R. 2/2019.

6) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di esse ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore

è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero) rilevabili dall'attestazione Isee del richiedente. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

2 Le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.

7) Valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

8) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo (il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 6 e 7). Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa in ogni caso che il contributo in oggetto spetterà solamente in relazione al periodo di possesso, per l'anno 2025, dei requisiti sopra elencati.

A tale fine il richiedente è tenuto, pena l'esclusione dal contributo stesso, a presentare autocertificazione del permanere di tali requisiti secondo le modalità e i termini indicati ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente bando. Restano in ogni caso validi al medesimo fine i risultati dei controlli d'ufficio effettuati su quanto dichiarato

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità rispetto a quanto previsto nel bando e di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria provvisoria formate secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 e non sia superiore a € 16.033,42 annui e la cui percentuale di incidenza del canone di locazione 2024 sul valore ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B"

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

con ISE compreso fra € 16.033,43 ed € 32.456,72 e la cui la percentuale di incidenza del canone di locazione del valore ISE non sia inferiore al 24%;

per i quali il valore ISEE non sia superiore a € 16.500,00. (limite per l'accesso all'ERP , così come aggiornato con delibera di Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

Nell'ambito della FASCIA "A" e della FASCIA "B" i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

Criteri di priorità sociale come di seguito specificati:

- a) nucleo familiare composto solo da componenti ultra-sessantacinquenni;

- b) nucleo familiare composto da cinque o più persone;
 - c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92, art. 3, comma 3) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi;
 - d) nucleo familiare mono-genitoriale con figli a carico.
- A ciascuna delle suddette condizioni è attribuito 1 punto.

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza del canone/ise, al netto degli oneri accessori (partendo dalla maggiore percentuale e con l'indicazione di due cifre dopo la virgola).

In questo caso in caso di parità di posizione prevale il protocollo di arrivo.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo on line e sul sito del comune con un codice utente nel rispetto della normativa di cui al Regolamento europeo 267/2016 per un periodo di 7 giorni.

Nel periodo di 7 giorni sarà possibile presentare ricorsi. Gli stessi verranno valutati e verrà approvata la graduatoria definitiva.

La pubblicazione delle graduatoria provvisoria e definitiva degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce comunicazione personale ai sensi degli articoli 8 e 10 bis della legge 241/1990.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Le ricevute attestanti il pagamento dell'affitto riferite all'anno 2025, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo entro e non oltre il 31/01/2026 e l'attestazione della tassa di registrazione se non presentata con la domanda. Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali che dovranno essere timbrate e vistate dall'istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell'immobile. Una volta verificata la congruità di tutti i documenti da parte dell'Ufficio, gli interessati dovranno consegnarli al protocollo generale del Comune.

Non verranno accolte ed inserite in graduatoria definitiva dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Fanno parte del nucleo familiare del dichiarante i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del art. 4 del d. p.r. 223/1989 salvo quanto stabilito ai sensi dell'art. 3 del D. P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, e si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **11/11/2025 entro le ore 12:00 11/12/2025** (termine perentorio) presso il Comune di Santa Maria a Monte.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse. Il Comune di Santa Maria a Monte non è responsabile per eventuali ritardi postali.

Le domande potranno essere presentate:

Su MODULO CARTACEO con la sotto elencata documentazione scaricabile dal sito di cui sopra o reperibile presso l'Ufficio Politiche Abitative dovranno pervenire al Comune di Santa Maria a Monte:

a mano presso l'Ufficio urp nei giorni martedì- giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it

A PENA DI ESCLUSIONE: le domande redatte su apposito modello debitamente sottoscritte dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la documentazione necessaria e presentate entro il termine di scadenza entro le ore 12:00 del 11/12/2025

1. Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione :

a)-copia del documento di identità, copia della carta di soggiorno o copia del permesso in corso di validità;

b)- copia del permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in corso di validità);

c)-copia del contratto di locazione registrato regolarmente e del pagamento della registrazione

d) Documentazione attestante la validità del contratto di locazione alla data di pubblicazione del bando corrispondente a l la regolare registrazione periodica de l contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nello specifico:
d.1 in caso di rinnovo annuale: ultimo rinnovo annuale o, se non ancora scaduta l'annualità o il periodo di rinnovo, prima registrazione del contratto stesso;
d.2 in caso di scelta dell'opzione della "cedolare secca": attestazione di tale scelta tramite ricevuta dell'Agenzia delle Entrate o indicazione nel contratto o in successiva scrittura privata registrata, effettuata da parte del proprietario dell'alloggio, valida per l'anno in corso;
d.3 in caso di proroga del contratto dopo il primo periodo di validità: attestazione della comunicazione della proroga all'Agenzia delle Entrate per il periodo di riferimento del presente bando;
(Per i punti c) e d) solo se non già consegnata uguale copia all'Ufficio Politiche Abitative per il bando immediatamente precedente: in questo caso specificarlo sulla domanda);

e) Ricevute dei canoni di locazione relativi all'anno 2025 sostenuti fino alla presentazione della domanda (salvo quelle non ancora sostenute o possedute per le quali è in ogni caso indicato l'obbligo di rispettare le scadenze stabilite negli articoli 10, 11 e 12 di questo bando) contenenti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente (nome e cognome del locatore, nome e cognome dell'inquilino, importo, periodo di riferimento, estremi del contratto, firma leggibile del ricevente, marca da bollo se il pagamento è in contanti. Se il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale: distinta del bonifico. Nella causale del bonifico deve essere indicato il periodo di locazione a cui il pagamento si riferisce);

f) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, non scaduta alla data di apertura del bando, regolarmente compilata ai sensi della normativa di riferimento ed aggiornata alla data di pubblicazione del bando (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, al momento della compilazione e presentazione della domanda il richiedente non dovrà allegarla ma esserne in possesso ai sensi del DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014);

g) Nel caso di valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo: autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento per l'anno 2025, sottoscritta da colui che viene indicato come fonte di sostentamento con allegato relativo documento di identità e ultima dichiarazione reddituale (Allegato B1);

h) Nel caso di possesso di immobile ad uso abitativo o quota: certificazione o documentazione attestante i requisiti previsti dal bando (art. 1, punti 5 e 6: alloggio ad uso abitativo posseduto per intero o pro-quota; sentenza di assegnazione immobile all'ex-coniuge; dichiarazione di inagibilità dell'alloggio; documentazione relativa al pignoramento dell'immobile);

i) eventuale certificazione di invalidità non inferiore al 67% o handicap grave (legge 104/92 art. 3 comma 3).

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così teoricamente determinato:

FASCIA "A" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo teorico di € 3.100,00 ;

FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%,(Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo teorico di € 2.325,00.

Accertato che le risorse assegnate dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dal Comune, se previste, risulteranno insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune applicherà una percentuale di riduzione sulle quote spettanti e effettuerà la redistribuzione delle risorse con percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, al momento dell'esatta quantificazione dei trasferimenti. Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di decidere se destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A . L'Amministrazione si riserva di valutare, entro i termini che verranno indicati dalla Regione Toscana, la possibilità da parte dell'Ente di concorrere con risorse proprie, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, alla copertura del fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva, ad integrazione della quota di fondo nazionale e regionale trasferito, ai sensi dell'art. 11, comma 7 della legge 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità degli stessi, al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per scritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione scritta dal locatore.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e a titolo di sostegno abitativo relativo allo stesso periodo temporale.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP è causa di decadenza del diritto al contributo.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Ed alla effettiva residenza anagrafica nell'alloggio locato. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 (delibera GRT 402/2020).

Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare in

relazione alle seguenti misure fruitive per lo stesso periodo di validità del contributo in oggetto:

- a) Gli alloggi "fruenti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi alla locazione ad affitti a canone agevolato, ovvero inferiore rispetto a quello di mercato" come precedentemente chiarito al punto 3.2 dell'allegato "A" della Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009, e successivamente esplicitato con nota della Regione Toscana del 22/09/2010.
- b) Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- c) Il contributo per l'autonomia dei giovani della Misura "GiovaniSi" della Regione Toscana relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l'anno 2024.
- d) La quota "b" dell'assegno di inclusione sociale (ADI) riferito alla locazione, che pertanto sarà decurtato dal contributo.

2. Nel caso in cui il richiedente percepisca un contributo inferiore a quello spettante ai sensi del presente bando, gli sarà corrisposta la differenza.

In caso di decesso del richiedente il contributo affitto potrà essere erogato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso. Gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data di decesso del richiedente.

Il valore del canone di locazione di riferimento, è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2025, risultante dal contratto di locazione (o dalla ricevuta di versamento presentata), al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti. Si specifica che, nel caso non sia chiara la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, il canone annuo preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione (senza eventuali aumenti ISTAT). Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo di locazione sarà determinato dalla somma dei canoni. Nel caso di contratto di locazione con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2025 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto di locazione. Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; l'ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare, per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il n. complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune procede alla formulazione della graduatoria provvisoria seguendo le indicazioni riportate precedentemente.

La graduatoria provvisoria, pubblicata esclusivamente sul sito e all'albo on line del Comune con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla Commissione, la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva. Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

La graduatoria definitiva pubblicata esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Nelle graduatorie pubblicate provvisoria e definitiva non saranno riportati i nomi, in adempimento del regolamento privacy, ma il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Le graduatorie sono valide per l'anno 2025.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.comune.santamariaamonte.pi.it.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Santa Maria a Monte, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede, dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione, al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo.

L'accredito potrà avvenire su conto corrente o carte prepagata con iban, solo se l'iban risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda.

In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

Il contributo minimo erogabile al richiedente non potrà essere inferiore ad euro 200,00

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore moroso, prioritariamente al locatore creditore ed in subordine, dopo l'estinzione della morosità al conduttore. Il locatore dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

IN caso di trasferimento della residenza in un altro alloggio sul territorio comunale, il contributo è erogabile se il richiedente risulta sempre in possesso di tutte le condizioni.

In caso di trasferimento in altro Comune si erogherà solo la quota spettante calcolata sulla base dei mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda di partecipazione.

Resta inteso che l'erogazione dei contributi spettanti ai soggetti aventi diritto è subordinata al

trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

AUTOCERTIFICAZIONI – CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti nel presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, fatto salvo il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari ai sensi della Legge n. 19 del 27/02/2017.

Il Comune di Santa Maria a Monte, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, procederà a controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti. Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, sarà valutata a seconda della gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
3. La mancata presentazione entro il termine del 31/01/2024 della certificazione rilasciata dall'autorità governativa del proprio stato (consolato, ambasciata ecc..), in lingua italiana o tradotta nelle forme di legge, per tutti i componenti del nucleo familiare, che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del paese d'origine per i cittadini extracomunitari.
4. La mancata presentazione delle ricevute di affitto entro il termine del **31/01/2026**.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, e alla delibera di Giunta Regionale n.851/2025.

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo 13-14 GDPR 2016/679 tratterà i dati di cui in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la *rettifica*, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Santa Maria a Monte, rappresentato dal Sindaco pro tempore

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail.

Finalità del trattamento: erogazione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione 2024 - L. 431/98.

Base giuridica del trattamento: La base giuridica è costituita da [obbligo di legge, esecuzione di un compito di pubblico interesse, anche rilevante ex art. 6, co. 1, lett. c), e) e art. 9, co. 2, lett. g) del Reg. UE 679/2016"].

Destinatari dei dati:

I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento

o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Santa Maria a Monte.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Il Responsabile del Comune di Santa Maria a Monte cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la dott.ssa Erika Biasci, Responsabile del Settore 1 Amministrativo Giuridico e Servizi al Cittadino, e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it.

Per informazioni e aiuto nella compilazione dei moduli Sig.ra Stefania Guerrieri s.guerrieri@comune.santamariaamonte.pi.it tel 0587/261663.

Santa Maria a Monte, 11/11/2025

Il Responsabile del Settore 1
Amministrativo Giuridico Servizi al cittadino
F.to Dott.ssa Erika Biasci